



Prot. n. 108/VSG/SD/AB - 2020

Oggetto: Nota Operativa sospensione prove preselettive e scritte procedure concorsuali – articolo 1 comma 9 DPCM 3 novembre 2020

Premessa

Tra le diverse misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 e finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica vi è **la sospensione delle sole prove preselettive e scritte** delle procedure concorsuali pubbliche e private per il periodo di efficacia del DPCM, ovvero dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Al fine di ricostruire un quadro organico della disciplina vigente in materia e fornire alcune indicazioni operative, l'ANCI ha predisposto la presente nota, anche alla luce delle misure adottate con i provvedimenti della prima fase dell'emergenza e tuttora vigenti.

1. La prima fase dell'emergenza

Già il DPCM 8 marzo 2020 e l'art. 87, comma 5¹, del D.L. n. 18/2020 avevano disposto, per tutte le Pubbliche amministrazioni, la **sospensione sino al 18 maggio 2020 di tutte le procedure concorsuali**, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati poteva essere effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica.

La misura adottata nella prima fase dell'emergenza perseguiva il duplice obiettivo di limitare gli spostamenti territoriali dei candidati ed evitare la concentrazione di più persone in ambienti chiusi.

Con la Circolare n. 2/2020, il Ministro per al PA chiariva che *“per effetto di tale norma, le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura, rileva la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale*

¹ Il comma 5 dell'art. 87, D.L. n. 34/2020, stabiliva che *“lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*

interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale”.

Successivamente, superata la sospensione delle procedure concorsuali, il c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), agli artt. 247 e 248 introduceva alcune misure volte ad accelerare le procedure concorsuali della Commissione Ripam, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate, individuate dal Dipartimento della funzione pubblica, e di tecnologie digitali, come la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale, e la previsione che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Il decreto prevedeva poi misure acceleratorie, come la riduzione dei termini per le comunicazioni obbligatorie propedeutiche all'indizione del concorso.

L'impatto sui Comuni di tali previsioni, tuttora vigenti e immediatamente applicabili, è stabilito dall'art. 249 del suddetto Decreto Legge, che estende a tutte le Amministrazioni Pubbliche e per tutto il 2020 la facoltà di attenersi ai “principi e criteri direttivi” di cui agli articoli prima richiamati ed in particolare:

- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive;
- lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate;
- la modalità di lavoro a distanza per le attività delle commissioni esaminatrici;
- la modalità di presentazione delle candidature attraverso PEC e SPID.

2. Le misure contenute nel DPCM 3 novembre 2020

Come accennato in premessa, l'art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM in oggetto, dispone, per il periodo che va dal 6 novembre al 3 dicembre 2020:

“z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.

La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”, con le esclusioni di seguito riportate.

Appare di tutta evidenza che **la nuova disposizione non preclude dunque la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è raccomandabile aderire all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020**, prima sinteticamente richiamati.

Il DPCM prevede poi espressamente alcuni specifici casi esclusi dalla sospensione tra cui:

- 1. i casi in cui la selezione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi curriculari (titoli);**
- 2. i casi in cui la valutazione delle prove scritte viene effettuata in modalità telematica.**

Con riferimento al secondo punto di cui sopra, anche tenendo conto delle predette previsioni del D.L. n. 34/2020, tuttora vigenti, **si ritiene che, nell'eventualità che le prove preselettive e scritte possano svolgersi interamente per via telematica, le stesse non siano da ritenersi sospese.**

Inoltre, sono esclusi dalla sospensione i concorsi del SSN e della Protezione civile.

Il riferimento esclusivo alle “*prove preselettive e scritte*” nei termini e modalità specificati nella presente nota, rende evidente come sia comunque **possibile procedere all'effettuazione delle prove orali nelle procedure concorsuali già avviate**. In tal caso, si ricorda la possibilità che le stesse possano svolgersi con le modalità definite dall'art. 247, comma 3, del D.L. n. 34/2020, cioè “*in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità*”.

Si ritiene tuttavia che la formulazione della disposizione in commento, **non preclude la possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza**, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza. Tale Direttiva nel febbraio scorso, prima ancora che venisse adottata la sospensione dei concorsi pubblici, aveva fornito indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali².

² Vedi Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la PA, §7: “*Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”.

Sono da ritenersi altresì escluse dalla sospensione le **prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti**, come ad esempio prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola.

Si rileva infine che il DPCM tiene ferma la possibilità per le commissioni esaminatrici di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, in linea con quanto disposto dall'art. 247, comma 7, del D.L. n. 34/2020.

In conclusione, tenendo conto del quadro complessivamente ricostruito con la presente nota, e delle indicazioni operative utili ad individuare i casi concreti che esulano dalla sospensione disposta dal provvedimento emergenziale, si ribadisce che la sospensione disposta dal DPCM resta circoscritta ai soli casi in cui la prova preselettiva e/o scritta in presenza di una procedura concorsuale non si sia ancora svolta alla data del 6 novembre 2020.

Roma 9 novembre 2020
